

Pagamento 2° acconto imposte: chi può rateizzare

Con comunicato n. 136 del 27 novembre 2024, il MEF ha dichiarato che, nel quadro dei lavori per la conversione del D.L. 19 ottobre 2024, n. 155, il Parlamento ha approvato un emendamento che prevede, **per i titolari di partita IVA che nell'anno precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro, la proroga al 16 gennaio 2025** del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi, in scadenza il prossimo 2 dicembre.

La proroga **non riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).**

I contribuenti potranno effettuare il versamento del secondo acconto **in unica soluzione o in cinque rate mensili di pari importo, da gennaio a maggio 2025, utilizzando i seguenti codici tributo ed indicando la rateazione necessaria:**

IMPORTO DA VERSARE	Cod. trib.	IMPORTO DA VERSARE	Cod. trib.
Acconto IRPEF (2° o unica rata)	4034	Acconto cedolare secca (2° o unica rata)	1841
Acconto IRES (2° o unica rata)	2002	IVIE (2° o unica rata)	4045
Acconto IRAP (2° o unica rata)	3813	IVAFE (2° o unica rata)	4048

IMPORTO DA VERSARE	Cod. trib.	IMPORTO DA VERSARE	Cod. trib.
Acconto imposta sostitutiva regime dei minimi (2° o unica rata)	1794	Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative (2° o unica rata)	2019
Acconto imposta sostitutiva regime forfetario (2° o unica rata)	1791	Maggiorazione IRAP per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB	4070
Maggiorazione IRPEF per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB	4068	Maggiorazione imposta sostitutiva per i contribuenti in regime forfetario che hanno aderito al CPB	4072
Maggiorazione IRES per i soggetti Isa che hanno aderito al CPB	4069		

In sede di versamento, il contribuente può utilizzare in **compensazione** i crediti a disposizione.

L'eventuale omesso/insufficiente versamento degli importi è regolarizzabile tramite ravvedimento operoso con le nuove sanzioni:

SANZIONE	RIDUZIONE CON RAVV.	SANZ. RIDOTTA	GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
0,83% a giorno	1/10	da 0,083% a 1,167%	entro il 14° giorno dalla scadenza
12,5%		1,250%	dal 15° al 30° giorno dalla scadenza

SANZIONE	RIDUZIONE CON RAVV.	SANZ. RIDOTTA	GG DI RITARDO NEL VERSAMENTO
12,5%	1/9	1,389	dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
25%	1/8	3,125	<ul style="list-style-type: none"> • entro 1 anno dalla violazione • entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione
25%	1/7	3,571%	Oltre il termine del punto precedente (ed entro il termine "di prescrizione")

I forfettari – Per i contribuenti in forfettario, è necessario valutare:

- l'eventuale permanenza nel regime agevolato sul 2024, l'eventuale ingresso nel regime agevolato pervenendo dal regime dei minimi, l'eventuale ingresso nel regime agevolato dal 2024 o, infine, l'eventuale fuoriuscita dal regime agevolato dal 2024
- e l'eventuale accesso al CPB 2024.

In sintesi:

REGIME		IMPOSTA PER L'ANNO 2024	ACCONTO	
ANNO 2023	ANNO 2024		METODO	Cod. trib.

Minimi	Forfettario	Sostitutiva 15% (5% startup)	Storico o previsionale	1794 (minimi)
Minimi	Ordinario	Irpef		1794 (minimi)
Forfettario	Forfettario	Sostitutiva 15% (5% startup)		1791 (forfettari)
Forfettario	Ordinario	Irpef		1791 (forfettari)
Ordinario	Forfettario	Sostitutiva 15% (5% startup)	No acconto	

Per i contribuenti in regime forfettario, si precisa che:

- è dovuto il 100% del rigo differenza, che nel caso di specie è il rigo LM42;
- applicano gli scaglioni d'imposta (€ 51,65 e € 257,52) visti per l'Irpef per valutare se il versamento non è dovuto, è dovuto in soluzione unica o è dovuto in 2 rate,
- suddividendo le eventuali 2 rate per il 40% (1° rata) e 60% (2° rata), dato che non sono soggetti ISA.

(MF/ms)